



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Articolo 1 – Oggetto

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti come previsto dalla Legge 13 luglio 2015 , n.107 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015.

Articolo 2 –Durata in carica

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici.

Articolo 3 – Composizione

E' presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
- b) un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio di istituto ;
- c) un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio di istituto;
- d) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Articolo 4 – Compiti del Comitato per la valutazione dei docenti

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 1 c. 129 Legge 107/2015.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, dai soli docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

4. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 D.Lgs n.297/1994.

Articolo 5 – Compiti del Presidente

Il Dirigente scolastico convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Articolo 6 –Convocazioni

Le convocazioni vengono effettuate dalla segreteria via e-mail e comunque con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Articolo 7 – Deliberazioni

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è prevista l'astensione.

3. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente.

4. Il Presidente individua tra i docenti il segretario. Tale funzione avrà durata annuale e potrà essere riconfermata per ogni anno relativo alla durata in carica del Comitato.

5. Il segretario provvede alla verbalizzazione di quanto deciso nelle singole riunioni.

Articolo 8 – Dimissioni e decadenza dei componenti e loro sostituzione

In caso di dimissioni e/o decadenza di uno dei membri componenti il Comitato per la valutazione dei docenti, si procederà alla sostituzione, prima per eventuale surrogazione, o, in assenza di questa, alla scelta dello stesso all'inizio dell'anno scolastico successivo e comunque entro e non oltre il 30 novembre, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato per la valutazione dei docenti nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.